

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2022 292/2022/R/EFR

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DA RICONOSCERE AI DISTRIBUTORI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1210^a riunione del 28 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Seconda, n. 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;



- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- il parere dell'Autorità 15 aprile 2021, 153/2021/I/efr (di seguito: parere 153/2021/I/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 358/2021/R/efr (di seguito: deliberazione 358/2021/R/efr);
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) all'Autorità in data 7 giugno 2022 (prot. Autorità 25216) (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2022);
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) in data 15 giugno 2022 (prot. Autorità 26559) (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza:
- per effetto delle modifiche successivamente intervenute, da ultimo con il decreto ministeriale 21 maggio 2021, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 attualmente prevede, tra l'altro, che:
 - sia facoltà del Ministero della Transizione Ecologica aggiornare gli obiettivi di risparmio energetico già definiti, qualora accerti che non siano coerenti con l'ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione, al fine di stabilizzare il mercato evitando eccessive discrepanze tra la domanda e l'offerta;
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):



- o il valore di cessione dei certificati bianchi "non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica" (di seguito: TEE "virtuali") da parte del GSE corrispondente "alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo" non debba essere superiore a 15 euro "né essere inferiore a 10 euro";
- o sia ridefinita la quantità di TEE "virtuali" che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è "pari alla somma del 60% dell'obbligo [...] per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente" e può essere richiesta "a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo" (ovvero la somma dell'obiettivo residuo di due anni precedenti e del 60% dell'obiettivo dell'anno corrente);
- o i TEE "virtuali" non abbiano "diritto alla copertura degli oneri" e che, "per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti";
- o i soggetti che acquistano i TEE "virtuali" possano "riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti". Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto "è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso"; inoltre il riscatto "è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo" definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell'anno d'obbligo 2024) e "non è possibile nello stesso anno in cui i" TEE "virtuali" sono stati emessi;
- o "la restituzione delle risorse oggetto del riscatto" di cui sopra sia "effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui" TEE "virtuali" riscattati;
- la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2) sia effettuata "in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento". Il decreto prevede inoltre che "tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità" che l'ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l'emissione non sia coerente con gli obblighi, "in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema";
- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura "sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale" (articolo 11) e, in particolare, a valere su:



- o il "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
- o il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;
- per effetto del decreto-legge 34/20, l'anno d'obbligo 2020 ha eccezionalmente avuto inizio il 1° dicembre 2020 e termine il 16 luglio 2021; di conseguenza a partire dal 17 luglio 2021 ha avuto inizio l'anno d'obbligo 2021.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- tenendo conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 precedentemente alla promulgazione del DM ministeriale 21 maggio 2021 e della successiva sentenza 2538/2019 del T.A.R. Lombardia con cui il giudice amministrativo ha stabilito che il *cap* al contributo tariffario non sia più definito direttamente dalla normativa come previsto originariamente l'Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, ha approvato le *Regole per la determinazione del contributo tariffario* ridefinendo la previgente formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti;
- in particolare, con la deliberazione 270/2020/R/efr, con le motivazioni ivi esposte, è stato disposto, tra l'altro, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo:
 - di determinare il contributo tariffario $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ tenendo conto del prezzo medio di scambio dei TEE $P_{SCAMBI}(t)$ (articolo 4, comma 1). Quest'ultimo a sua volta tiene conto:
 - o della media $P_{MERCATO}(t)$ dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione, ponderata per le rispettive quantità;
 - della media $P_{RILEVANTE BLT}(t)$ dei prezzi rilevanti mensili degli scambi bilaterali di TEE (cioè gli scambi i cui prezzi mensilmente non si discostano di più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo non sono superiori a 260 ϵ /TEE), ponderata per le rispettive quantità;
 - o della ponderazione dei prezzi di cui sopra rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato $Q_{MERCATO}(t)$ e alla quantità di TEE scambiati tramite bilaterali a prezzi non superiori a 260 ϵ /TEE $Q_{BLT}(t)$;
 - che il cap al contributo tariffario come calcolato ai sensi del precedente alinea sia pari a 250 €/TEE;
 - di prevedere che, nel caso il valore $P_{SCAMBI}(t)$ sia inferiore al cap, siano riconosciuti ai distributori ricavi addizionali corrispondenti a parte della differenza tra tali valori, al fine di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di *profit sharing*;



- di riconoscere, nel caso il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ sia maggiore del cap indicato, anche un corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$ (articolo 4, commi 2 e 3):
 - o definito affinché sia compreso tra 0 e 10 €/TEE;
 - determinato moltiplicando la differenza tra il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ e il cap al contributo per la differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo $Q_{OBIETTIVO}(t)$ e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(t)$ (complessivamente presenti sui conti proprietà e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto), rispetto allo stesso obiettivo totale;
- di ridefinire a 200 €/TEE il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto;
- con la medesima deliberazione 270/2020/R/efr è stato altresì previsto, tra l'altro, che:
 - il GME integri le pubblicazioni sul proprio sito *internet* in merito agli scambi di TEE, coerentemente con le esigenze della nuova formula di determinazione del contributo, e alla quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
 - il GSE trasmetta annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, la quantità di TEE corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno, a partire dall'anno d'obbligo 2019, e l'obbligo annuo complessivamente assolto dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni degli anni precedenti ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto;
- le disposizioni della deliberazione 270/2020/R/efr in merito alla determinazione del contributo tariffario sono risultate pienamente rispondenti alle ulteriori disposizioni normative e, in particolare, a quanto disposto dal successivo decreto ministeriale 21 maggio 2021;
- con la deliberazione 358/2021/R/efr è stato determinato il contributo per l'anno d'obbligo 2020 applicando la medesima formula prevista della deliberazione 270/2020/R/efr, prevedendo contestualmente che, per il mese di luglio 2021 in considerazione della citata proroga del termine del medesimo anno d'obbligo al 16 luglio 2021, la quantità prezzo rilevante mensile dei bilaterali di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario fosse riferita al solo periodo compreso tra i giorni 1 e 16 luglio 2021 e non all'intero mese come generalmente previsto, richiedendo al GME di adeguare le pubblicazioni sul proprio sito internet delle informazioni funzionali al calcolo del contributo tariffario. Conseguentemente, gli scambi di TEE avvenuti tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra i giorni 17 e 31 luglio 2021 sono tenuti in considerazione al fine della determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2021.



RITENUTO NECESSARIO:

- determinare i valori per l'anno d'obbligo 2021 del contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr e del corrispettivo addizionale unitario di cui al comma 2 del medesimo articolo per il periodo (17 luglio 2021 31 maggio 2022) individuato dalla normativa. In particolare:
 - il valore $P_{SCAMBI}(2021)$, come sopra definito, è pari a 258,77 €/TEE, in quanto:
 - O $Q_{MERCATO}(2021)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2021, è pari a 1.383.119 TEE;
 - o $P_{MERCATO}(2021)$, corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi medi dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2021, è pari a 259,71 \in /TEE;
 - $Q_{BLT}(2021)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2021, è pari a 626.791 TEE;
 - P_{RILEVANTE BLT}(2021), corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" per ciascun mese del periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2020, è pari a 256,71 €/TEE;
 - $P_{SCAMBI}(2021)$, corrispondente alla media ponderata dei valori sopra riportati, è pari a 258,77 €/TEE;
 - conseguentemente, il termine *C*_{UNITARIO} _{TEE}(2021) risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2021 è pari a 250,00 €/TEE:
 - il valore *C*_{ADDIZIONALE UNITARIO}(2021) risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2021 è pari a 3,44 €/TEE, in quanto:
 - Q_{TEE DISPONIBILI}(2021) è pari a 2.287.086 TEE, corrispondente alla somma della quantità di TEE complessivamente presente sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo 2021, pari a 1.978.496 TEE come da comunicazione del 7 giugno 2022, e dei TEE annullati nella sessione di acconto del novembre 2021, pari a 308.590 TEE come da comunicazione del 15 giugno 2022;
 - QOBIETTIVO (2021), corrispondente all'obiettivo specifico aggiornato per l'anno d'obbligo 2021, è pari a 3.539.301 TEE come da comunicazione del 15 giugno 2022;
- il valore $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2021)$ di cui al precedente punto è erogabile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario in quanto è positivo e il valore $P_{MERCATO}(2021)$ di cui sopra è risultato maggiore del valore di $250,00\ \text{e}/\text{TEE}$



DELIBERA

- 1. il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2021 è pari a 250,00 €/TEE;
- 2. il corrispettivo addizionale unitario di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2021 è pari a 3,44 €/TEE;
- 3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione Ecologica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 4. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini